

**Schema di convenzione per l'organizzazione e la gestione  
del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta nel  
"Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce" ubicato in  
Via di San Teodoro 74**

**finalizzata alla vendita diretta da parte del Raggruppamento degli Imprenditori  
Agricoli**

**Tra**

**Roma Capitale** - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e  
Commercio su Aree Pubbliche - Via dei Cerchi, 6 - 00186 Roma in persona del Direttore pro-tempore  
Dott. .... - C.F. 02438750586

e

il Raggruppamento di Imprenditori Agricoli "....." in  
persona del rappresentante legale pro-tempore Sig. .... Via ..... cap  
..... C.F.....

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento al Raggruppamento di Imprenditori Agricoli  
"....." (d'ora innanzi R.I.A.) in persona del rappresentante pro-tempore  
da loro eletto, all'organizzazione e gestione di un mercato agricolo comunale a vendita diretta nell'Ex  
Mercato Ebraico del Pesce sito in Via di San Teodoro 74.

La presente convenzione disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra  
Roma Capitale e il R.I.A. in relazione alle caratteristiche dei servizi in affidamento comprese le  
modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel "Disciplinare del mercato" (d'ora  
innanzi disciplinare) e negli atti in esso richiamati.

La presente convenzione è regolata, inoltre, da:

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss. mm.;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss. mm. ;
- il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;  
la Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 17 del Febbraio 2017;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 Luglio 2014;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 Agosto 2016;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4 del 25 Gennaio 2017;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018 Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

## **Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima e avrà la durata di anni 5 (cinque) naturali e consecutivi, senza possibilità di rinnovo. Il R.I.A. eseguirà le prestazioni oggetto della convenzione a regola d'arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità esecutive indicate nel disciplinare.

La sottoscrizione della convenzione avverrà, dopo la riconsegna dell'area mercatale, da parte del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche, del Complesso dell'ex Mercato Ebraico del Pesce, in Via di San Teodoro 74, da parte dell'attuale soggetto gestore.

## **Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO - TARIFFA ANNUA**

Il corrispettivo dovuto dal R. I. A. a Roma Capitale per la organizzazione e la gestione del mercato agricolo a vendita diretta nel Complesso Farmer's Market sito nell'Ex Mercato Ebraico del Pesce in Via di San Teodoro 74, è determinato nella misura annua di € 220.480,00 (duecentoventimilaquattrocentottanta/00).

La tariffa annua, pari a € 220.480,00 (duecentoventimilaquattrocentottanta/00) dovrà essere versata entro il mese di gennaio dell'anno in corso.

La stessa su richiesta del R.I.A. potrà essere frazionata nei seguenti modi:

- o in 2 quote annuali di € 110.240,00 (centodiecimiladuecentoquaranta/00) l'una, con scadenza a gennaio e luglio.
- o in 4 quote annuali di € 55.120,00 (cinquantacinquemilacentoventi/00) l'una, con scadenza a gennaio, aprile, luglio e ottobre.

L'importo relativo alla tariffa annua, intera o frazionata deve essere corrisposto alle scadenze previste, il mancato pagamento farà perdere la possibilità di rateizzare il canone per l'anno in corso.

In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata entro la scadenza prevista, farà perdere alla R.I.A. il beneficio della rateizzazione per l'anno in corso e dovrà, inoltre, provvedere al pagamento del restante canone dovuto per l'anno di riferimento in un' unica soluzione, da versarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della rata non corrisposta.

In applicazione al disposto dell'art. c.c. 1382 Roma Capitale applicherà una penale del 5% sulla somma restante dovuta, fermo rimanendo il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale danno subito a causa del ritardo stesso. Resta inoltre ferma l'applicazione degli interessi legali di mora dovuti per il mancato pagamento alla scadenza legale de canone o delle rate rimanenti dello stesso.

In caso di mancato pagamento del canone o di una rata dello stesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza naturale, Roma Capitale provvederà ad inviare al R.I.A. una diffida di pagamento comprensiva dell'importo della penale e degli interessi legali di mora che costituirà titolo di avvio del procedimento di decadenza dal contratto.

Le quote richieste dal R.I.A. agli imprenditori agricoli, quale partecipazione alle spese di gestione conseguenti alla presente convenzione, potranno essere determinate indipendentemente dall'importo del canone versato a Roma Capitale. La causale del versamento deve riportare il nome del mercato e l'indirizzo della relativa area di svolgimento, andrà indicato indicando se trattasi di pagamento in un' unica soluzione della tariffa annua o in caso di tariffa frazionata andrà indicata la porzione della quota annuale versata.

#### **Art. 4 - ONERI A CARICO DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI AGRICOLI**

- a) Sono a carico del R.I.A. tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione dei servizi affidati in convenzione, complessivamente intesi, come individuati nel presente schema di convenzione e nel disciplinare, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento degli stessi e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

- b) Il R.I.A. si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, delle tariffe disciplinate dai regolamenti di Roma Capitale e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella proposta progettuale presentata dal Raggruppamento in fase di partecipazione al bando nonché del disciplinare.
- c) Il R.I.A. deve provvedere a tutte le spese inerenti la gestione, la custodia, la manutenzione ordinaria e conservativa del fabbricato e delle aree di pertinenza, degli impianti ed attrezzature di mercato, con particolare riguardo alla sicurezza, dei beni e dei servizi oggetto della presente convenzione, alla pulizia del mercato, alla custodia e guardiania delle strutture anche mediante personale regolarmente assunto per tali funzioni ovvero ricorrendo ad Aziende specializzate nel settore. Il R.I.A. dovrà inoltre provvedere ad allegare per ogni spesa effettuata il contratto stipulato con le imprese del settore e le relative fatture di pagamento dettagliate analiticamente.
- d) Inoltre, Roma Capitale potrà, in qualsiasi momento, segnalare al R.I.A., la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria, ai quali lo stesso dovrà provvedere tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni fissati dalla comunicazione medesima.
- e) Il R.I.A. deve, inoltre, provvedere a propria cura e spese alla immediata voltura dell'intestazione delle utenze di pertinenza del mercato, dandone contestuale comunicazione ai competenti Uffici di Roma Capitale, nonché adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 6 del disciplinare, parte integrante della presente convenzione.
- f) Il R.I.A. assume la responsabilità della sicurezza verso i terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esercizio della gestione di cui alla presente convenzione, a tal fine il Raggruppamento dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza assicurativa civile di almeno € 1.000.000,00 (un milione/00) per eventuali danni alle persone e di almeno € 600.000,00 (seicentomila/00) per eventuali danni alle cose, ivi compresi i danni derivanti da incendio.

#### **Art. 5 - MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTI**

Durante tutto il periodo di durata della presente convenzione il R.I.A. dovrà eseguire, a sua cura, tutte le opere di manutenzione ordinaria e conservativa su impianti, attrezzature ed arredi, dandone preventiva comunicazione al Municipio di competenza e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Il R.I.A. dovrà in caso di lavori urgenti e improrogabili, trasmettere all'amministrazione documentazione fotografica relativa allo stato di fatto prima e dopo l'intervento, riportante la firma e il timbro di un tecnico qualificato.

Al soggetto gestore è fatto divieto di eseguire opere di adattamento o miglioramento delle strutture adibite a mercato dell'immobile/area, senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione; resta fermo che le spese saranno totalmente a carico del soggetto gestore e le opere realizzate si intenderanno di pertinenza della proprietà senza che dalle stesse derivi o possa derivare in nessun

caso diritto ad alcun rimborso in funzione della spesa effettuata o dell'aumento di valore dell'immobile.

Gli impianti e le attrezzature dovranno essere utilizzate in modo corretto, nel rispetto delle norme del codice civile; pur essendo la conduzione e il controllo degli impianti a carico del R.I.A., tuttavia questi dovrà tempestivamente segnalare a Roma Capitale eventuali malfunzionamenti, anomalie o guasti. Nel corretto utilizzo rientra il controllo relativo ad eventuali consumi anomali nelle utenze.

### **Art. 6 - RELAZIONI CONSUNTIVE**

Il R.I.A. deve a trasmettere, a Roma Capitale due Relazioni Consuntive da presentare entro i mesi di giugno e dicembre sull'attività del mercato. Tale report dovrà indicare:

- 1) la valutazione complessiva dell'andamento del mercato e l'andamento/governo dei prezzi;
- 2) l'elenco delle giornate di mercato effettivamente svolte;
- 3) l'elenco di tutti i produttori agricoli e quante volte hanno partecipato;
- 4) l'elenco delle referenze dei prodotti posti in vendita, evidenziando quelli appartenenti alla tradizione regionale e quelli provenienti da fuori regione;
- 5) le iniziative svolte (attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali) con l'indicazione dei soggetti pubblici o privati coinvolti.

### **Art. 7 - VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E SUBINGRESSO DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO NEL R. I. A.**

Il *R.I.A.* si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche, nel corso della convenzione, ogni modificazione intervenuta negli assetti del raggruppamento e negli organismi amministrativi, secondo quanto disposto dall'art 11 della D.A.C. 10/2018.

In caso di morte o inabilità o interdizione o recesso del legale rappresentante del raggruppamento aggiudicatario, gli imprenditori agricoli devono nominare un sostituto e comunicarlo al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive entro quindici giorni dalla data di accadimento degli eventi sopra indicati. La comunicazione della nomina del nuovo legale rappresentante oltre i termini può essere causa di risoluzione della convenzione e di revoca del titolo abilitativo/concessorio.

In caso di morte o inabilità o interdizione o recesso o esclusione di un imprenditore agricolo che partecipa al raggruppamento, il legale rappresentante del raggruppamento comunica al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, entro trenta giorni, il nominativo dell'imprenditore agricolo subentrante che abbia una valutazione pari o superiore all'imprenditore agricolo uscente determinata con riferimento ai criteri stabiliti nell'avviso pubblico.

L'imprenditore agricolo subentrante è soggetto integralmente alle disposizioni della D.A.C. 10/2018 e della convenzione per la gestione del Mercato e all'approvazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Nel caso non sia indicato l'imprenditore agricolo subentrante o che il subentrante non risulti idoneo, il legale rappresentante del raggruppamento è tenuto a garantire comunque lo svolgimento delle attività previste nel progetto di mercato. Entro il termine di 90 giorni, in assenza di idonea sostituzione, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive può procedere alla risoluzione della convenzione ed alla revoca della concessione.

Il Raggruppamento dovrà trasmettere ogni modifica intervenuta, tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it, fornendo la documentazione necessaria per la verifica sia presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia, sia per valutare che i requisiti degli imprenditori agricoli che all'atto del subentro, devono possedere una valutazione pari o superiore alla valutazione ottenuta degli imprenditori agricoli uscenti.

#### **Art. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA**

Le eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione dell'area mercatale, o di carattere culturale, didattico e dimostrativo devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente. Devono essere rispettate le norme attinenti manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché dotarsi, a proprie spese, di tutte le autorizzazioni, certificazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative. Il *R.I.A.* si assume la qualifica di custode dell'intera area, limitatamente alle giornate e negli orari del mercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose, tenendo perciò sollevato ed indenne Roma Capitale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

#### **Art. 9 – MERCATO - ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE**

All'interno del Complesso Ex Mercato Ebraico del Pesce è ammesso:

- a) l'esercizio dell'attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte del titolare dell'impresa agricola nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate all'art. 13 Disposizioni igienico sanitarie;
- b) la degustazione, il consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini promozionali e di vendita dei rispettivi prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- c) in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 8 bis del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001 è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti agricoli oggetto di vendita, compresa la loro trasformazione, con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti in materia e con l'esclusione sempre del servizio assistito di somministrazione.

## Art. 10 – CALENDARIO DEL MERCATO E ORARI

Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale, ogni sabato e domenica dell'anno e nelle giornate di festività tradizionali nazionali e locali; sarà consentito prevedere, in base al progetto presentato, e solo nei giorni feriali l'apertura del MACVD rivolta anche alle imprese di ristorazione nel rispetto dell'art 6 D.A.C. 10/2018.

Il mercato osserverà i seguenti orari:

**Orario invernale** (1° Novembre - 30 Aprile):

- a) dalle ore 6.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 15.00 - esposizione e vendita al pubblico;
- c) dalle ore 15.00 alle ore 16.00 - ricarica merce e sgombero dell'area.

**Orario estivo** (1° Maggio - 31 Ottobre):

- a) dalle ore 6.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 19.00 - esposizione e vendita al pubblico;
- c) dalle ore 19.00 alle ore 20.00 - ricarica merce e sgombero dell'area.

## Art. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nella presente convenzione il *R.I.A.*.....ha costituito una polizza fideiussoria secondo quanto previsto dall'avviso pubblico, pari a € 220.480,00 (duecentoventimilaquattrocentottanta/00) con ..... polizza n .....

La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta da Roma Capitale , senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal *R.I.A.* ed in particolare per quanto attiene il regolare pagamento dei canoni, delle tariffe dovute, della pulizia dell'area e degli eventuali danni ai beni di proprietà comunale.

La garanzia dovrà essere reintegrata, pena la revoca della convenzione, qualora durante il periodo di validità della convenzione Roma Capitale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà disposto al termine della convenzione ed avrà valore solo a seguito di comunicazione scritta da parte di Roma Capitale, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

#### **Art. 12 - RICONSEGNA DELL'AREA**

Il Gestore ha l'obbligo di riconsegnare alla scadenza della convenzione o in occasione della risoluzione anticipata della stessa il bene in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

#### **Art. 13 - REVOCA**

La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento da Roma Capitale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell'area per pubblico servizio, senza che allo stesso nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo.

#### **Art. 14 - DECADENZA, RISOLUZIONE RECESSO**

È fatta salva la facoltà di Roma Capitale di dichiarare, in ogni momento, e previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza dell'affidamento della convenzione per inadempienza del *R.I.A.* rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato, ed in particolare in caso di:

- 1) ammissione al mercato di agricoltori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- 2) mancato svolgimento del mercato per quattro giornate consecutive calcolate sul base annua;
- 3) apertura del mercato con meno di 40 imprenditori agricoli
- 4) mancato esercizio dell'attività di vigilanza;
- 5) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
- 6) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;



- 7) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- 8) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- 9) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
- 10) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;
- 11) mancato rispetto delle normative in materia di igiene/sicurezza per le attività espletate;
- 12) in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Roma Capitale, questa si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione al raggruppamento, in caso di scioglimento del medesimo.

E' fatto salvo il diritto di Roma Capitale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della convenzione.

Qualora il *R.I.A.* intenda recedere prima della scadenza deve dare uno preavviso almeno 4 mesi prima, a mezzo di comunicazione via p.e.c. [protocollo.attivitaproductive@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.attivitaproductive@pec.comune.roma.it)

#### **Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

E' fatto divieto al *R.I.A.* di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con Roma Capitale.

#### **Art. 16 - ONERI A CARICO**

Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti ed eventuali spese di registrazione sono a totale carico del *R.I.A.*

#### **Art. 17 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Per R. T. I.

.....  
il rappresentante legale pro-tempore  
Sig. ....

Per Roma Capitale  
Dipartimento Sviluppo  
Economico e Attività Produttive  
Direzione Mercati e Commercio  
su Aree Pubbliche



Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive  
Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche